



REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DI INCLUSIONE TERRITORIALE GIOVANILE NEL COMUNE DI VALFORNACE (MC)



DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 8521573081

CUP: E72F20000140007

www.cri.it

**Un'Italia
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma

C.F. e P.IVA 13669721006

tel: 06/55100623

Mail: ricostruzione.sisma@cri.it

pec: ricostruzione.sisma@cert.cri.it



1	INFORMAZIONI GENERALI	4
2	PROCEDURA DI GARA	4
3	CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3	OGGETTO DELL'APPALTO	5
4	IMPORTO A BASE DI GARA	5
5	SOPRALLUOGO	6
6	TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
7	DOCUMENTAZIONE	7
8	SOGGETTI AMMESSI E CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	7
9	CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA	10
	9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	10
	9.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	11
10	AVVALIMENTO	12
11	SUBAPPALTO	14
12	VERIFICA DEI REQUISITI E UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS	15
13	PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	15
14	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	16
14.1	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16
	14.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	16
	14.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	17
	14.1.3 DICHIARAZIONE DEI REQUISITI (IMPRESA CON SEDE IN STATO ESTERO)	18
	14.1.4 GARANZIA PROVVISORIA	18
	14.1.5 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO ANAC	Errore. Il segnalibro non è definito.
	14.1.6 DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80 D.lgs. 50/2016	18
	14.1.7 DOCUMENTO PASSOE	19
	14.1.8 PROCURA (EVENTUALE)	19
	14.1.9 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ e SOA	19
	14.1.10 AVVALIMENTO	20
	14.1.11 DISPOSIZIONI GENERALI	20
14.2	OFFERTA TECNICA	22
	14.3.1 OFFERTA TEMPORALE (10 punti)	27
	14.3.2 OFFERTA ECONOMICA (20 punti)	28
15	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	28
15.1	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	28
15.2	PUNTEGGIO OFFERTA TEMPORALE	31



15.3 PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	31
15.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	31
16 AGGIUDICAZIONE.....	32
17 CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE	33
18 ACCESSO AGLI ATTI.....	33
19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
21 DISPOSIZIONI FINALI.....	34



INTRODUZIONE

L'Associazione della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle attività di supporto alle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, intende realizzare un Centro Polifunzionale di inclusione territoriale giovanile nel Comune di Valfornace (MC).

L'Associazione funge da Stazione Appaltante in forza di Convenzione ex art. 20 Dlgs 50/2016 sottoscritta con il Comune di Valfornace in data 18.06.2020.

L'Opera di interesse pubblico è da intendersi *ab origine* appartenente al patrimonio immobiliare del Comune che ne acquisirà il possesso mediante Verbale di consegna e ne curerà la successiva gestione e manutenzione.

1 INFORMAZIONI GENERALI

Stazione Appaltante: Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito anche “Associazione”, “Croce Rossa”, “CRI” o “Stazione Appaltante”) sede legale via Toscana 12, 00187 Roma.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Marco Guglielmo Fioretti Croce Rossa Italiana Unità di Progetto “Sisma Centro Italia”, via B. Ramazzini, 31 - 00151 Roma, mail ricostruzione.sisma@cri.it PEC ricostruzione.sisma@cert.cri.it.

2 PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata, ai sensi ex art. 1 c. 2 lett. b) DL 76/2020 convertito in L 120/2020 in deroga all'art. 36 c. 2 lett. b) Dlgs 50/2016.

3 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, **entro le ore 12:00:00 del 13/01/2021**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market nella predetta sezione “Chiarimenti”.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata.

La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dall'operatore economico in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata PEC indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione”.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara e sulla pagina CRI <https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare> e sulla piattaforma telematica Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa).

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su Net4market, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate

3 OGGETTO DELL'APPALTO

Lavori e forniture, suddivisi in categorie e classifiche secondo lo schema riportato al capitolo 4.

4 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 692.068,81** (euro seicentonovantaduemilasessantotto/81), di cui € 34.093,00 (euro trentaquattromilanovantatre/00) importo relativo alle forniture, soggetto a ribasso, € 22.981,68 (euro ventiduemilanovecentottantuno/68)) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 33.053,39 (euro trentatremilacinquatatre/39) costi per l'attuazione dei piani di sicurezza anti-covid 19 non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed costi della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 636.033,74**.

L'intervento si compone delle lavorazioni per le categorie come da tabella seguente, meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti di gara.

<i>Categoria DPR 207/10</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo</i>	<i>% sul totale</i>	<i>Prevalente o Scorporabile</i>	<i>Subappaltabile - limite</i>
OG1	II	350.026,18 € (di cui 12.872,30 € quota di oneri per la sicurezza e 337.153,88 € per lavori)	56,011%	Prevalente	SI (entro il limite complessivo del 40% dell'importo del contratto di appalto)



OS32	I	159.182,95 € (di cui 5.853,99 € quota di oneri per la sicurezza e 153.328,96 € per lavori)	25,472%	Scorporabile	SI (entro il limite del 30% dell'importo della categoria – ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.lgs. 50/2016)
OG11	I	115.713,29 € (di cui 4.255,39 € quota di oneri per la sicurezza e 111.457,90 € per lavori)	18,516%	Scorporabile	SI (entro il limite del 30% dell'importo della categoria – ai sensi dell'art. 105)

(si precisa che ai fini della qualificazione dell'operatore economico concorre anche l'importo degli oneri per la sicurezza, mentre non concorre l'importo delle forniture e dei maggiori oneri Covid)

Si precisa che per le categorie di qualificazione OG11 e OS32, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 è fatto **DIVIETO DI RICORRERE ALL'AVVALIMENTO**.

L' Avvalimento è consentito per la categorie di qualificazione OG1.

Dal momento che l'importo delle lavorazioni rientranti nella categoria OG11 è inferiore a 150.000,00 euro, l'operatore economico concorrente, in alternativa al possesso dell'attestazione SOA, può dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 92 comma 7 e art. 90 del D.p.r. 207/2010.

Si precisa che per quanto riguarda le forniture, non è richiesta alcuna specifica qualificazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta pari ad € 173.122,85..

L'importo a base d'asta rappresenta il limite massimo di spesa che la Stazione Appaltante dispone l'esecuzione dell'appalto di che trattasi. L'offerta che supera il suddetto importo complessivo sarà esclusa dall'appalto.

Nel corrispettivo, interamente fissato a corpo, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Nessun ulteriore compenso, pertanto, può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano però rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” secondo quanto definito all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

5 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **NON È OBBLIGATORIO** per la partecipazione alla procedura. Tuttavia, considerata la peculiarità dell'opera, è consigliato prendere visione dello stato dei luoghi da parte del legale rappresentante, del direttore tecnico o di delegati, muniti di apposita delega. La prenotazione per la partecipazione al sopralluogo, per ragioni organizzative,



dovrà avvenire attraverso una richiesta inoltrata a mezzo pec all'indirizzo ricostruzione.sisma@cert.cri.it, entro e non oltre il 07/01/2021 ore 12:00.

6 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori e le forniture previste in 'appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

7 DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione di gara, incluso il progetto esecutivo, è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market accessibile tramite il link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa .

8 SOGGETTI AMMESSI E CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 2 del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e risultino in possesso dei requisiti prescritti nella documentazione di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto attinenti alla natura dell'appalto. Nel dettaglio, rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;



g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

In particolare, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici, costituiti o costituendi, saranno ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di qualificazione specificati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di CRI, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito di qualificazione in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio.

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma I, lettera oo-ter) del Codice assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016.

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale, la misura dei suddetti requisiti, a norma dell'art. 92, co. 2, del DPR 207/2010, non può essere inferiore:

- per l'operatore economico mandatario, al 40% del totale richiesto al candidato singolo e, comunque, deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% di quanto richiesto al candidato singolo;

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale a norma dell'art. 92, co. 3, del DPR 207/2010, la misura dei suddetti requisiti:

- per l'operatore economico mandatario, non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
- per ciascun operatore economico mandante, non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
- i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, non assunte da imprese mandanti, devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.



Nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui sopra sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (c.d. sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti). Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono comunque possedere i requisiti nella misura richiesta all'offerente singolo.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda e l'offerta devono essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, da indicare in sede di domanda di partecipazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai co. 17, 18 e 19 dell'art. 48 D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei concorrenti plurisoggettivi e dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al co. 9 dell'art. 48 D.lgs. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei candidati riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti di CRI. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire a CRI il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Le imprese cooptate sono ammesse, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, co. 5, del DPR 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di CRI;



- il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel presente documento, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla presente procedura il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:

- a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b) il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico;
- c) dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

9 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

9.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.lgs. n. 50/2016, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:



- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio dell'invito a partecipare alla presente procedura, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12- sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

9.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c. 3 del D.lgs. n. 50/2016, per partecipare alla procedura i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e e) del D.lgs. n. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Inoltre, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 co. 1 del D.lgs 50/2016 e 61 del D.lgs 207/2010 come vigente ai sensi dell'art. 216 c.14 del D.lgs 50/2016, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere: categoria OG1 per la classifica II, categoria OS32 per la classifica I e categoria OG11 per la classifica I. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 co. 1, 90 co. 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Si ricorda che la documentazione deve essere redatta in lingua italiana, comprese le certificazioni. Nel caso si dovesse verificare la necessità di presentare qualsiasi documento redatto in lingua straniera, sarà necessario allegare altresì traduzione giurata in lingua italiana.

10 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89, comma 11 del Codice nonché dal Decreto Ministeriale (MIT) 248/2016 **E' CONSENTITO l'avvalimento per la dimostrazione del possesso della certificazione SOA nella categoria prevalente OG1, mentre E' VIETATO per le categorie scorporabili OS32 e OG11, trattandosi di categorie comprendenti opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.) d'importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.**



Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione presentando apposito DGUE. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso CRI a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovrà comunque indicare espressamente:

- a) le parti contraenti e il loro ruolo all'interno delle società avvalente e ausiliaria (se sottoscritto da persona diversa dal legale rappresentante della società deve essere allegata apposita procura);
- b) l'oggetto specifico del contratto, che indichi nel dettaglio l'elenco delle risorse e dei mezzi effettivamente prestati, necessari a garantire l'esatta esecuzione dell'appalto;
- c) una durata corrispondente alla durata dell'appalto. Dovrà pertanto essere presentato un contratto di avvalimento stipulato tra le parti, per una durata che corrisponda alla durata dell'appalto cui si riferisce;
- d) il corrispettivo previsto per la messa a disposizione dei requisiti in favore del soggetto ausiliario, ovvero l'interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l'ausiliario medesimo ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si evidenzia che ciascuno degli elementi di cui sopra sono ritenuti essenziali dalla stazione appaltante al fine di evitare che il contratto di avvalimento si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. Pertanto, la loro omissione o incompletezza, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, non potendosi nella specie fare ricorso all'istituto del soccorso istruttorio. Inoltre, con particolare riferimento al corrispettivo dell'avvalimento, si evidenzia che la definizione contrattuale dello stesso è ritenuta essenziale dalla stazione appaltante in quanto assumerà rilevanza nell'ambito dell'eventuale giudizio di congruità dell'offerta, specialmente nel caso in cui l'impresa ausiliaria sarà chiamata, prestando risorse e mezzi, a svolgere in tutto o in parte la prestazione oggetto del contratto (c.d. avvalimento operativo). Ai fini dell'eventuale giudizio sulla congruità dell'offerta presentata, ovvero, in caso di aggiudicazione della gara, ai fini della comunicazione di efficacia della stessa, CRI verificherà - a norma dell'art. 89, co. 9, del d.lgs. 50/2016 - l'effettiva disponibilità delle risorse concesse in avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie che potranno prestare al concorrente uno o più dei requisiti economici e tecnici indicati. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si applica in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89, c. 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Sul punto, restano altresì fermi i limiti percentuali del subappalto di cui all'art. 105, co. 5, del D.lgs. 50/2016.



11 SUBAPPALTO

Il subappalto dei lavori rientranti nelle categorie OG1 è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice per un importo non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto di appalto e per la categoria OS32 e OG11 per un importo non superiore al 30% dell'importo delle relative categorie. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^A, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 co. 4 del Codice.

La CRI corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede, la stazione appaltante CRI non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e ss.mm.ii., CRI, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoriamente tenuta ad acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.lgs. 159/2011, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura (white list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;



- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere sub-affidate e subappaltate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

12 VERIFICA DEI REQUISITI E UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

In attuazione della Deliberazione n. 111/AVCP del 20 dicembre 2012, art. 9 (ora ANAC), così come modificato dal comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 giugno 2013, la Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, di capacità tecnico-organizzativa, degli operatori sottoposti a controllo, ai sensi del DPR 445/2000, mediante la banca dati **AVCPass**, istituita presso l'ANAC, ex art. 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it.

L'operatore, effettuata la suindicata registrazione e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un **PassOE** (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012/AVCP); lo stesso dovrà essere depositato telematicamente nella documentazione amministrativa; il mancato inserimento del PASSOE non costituisce causa di esclusione. In ogni caso il documento dovrà essere presentato prima dell'aggiudicazione.

Gli operatori tramite un'area dedicata, inseriscono, inoltre, a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti, di capacità tecnico - professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi i limiti fissati dalla delibera 111/2012/AVCP.

La verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione Appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 213 del citato decreto, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati, la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore.

La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario darà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 8/2012, AVCP, Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014), ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12.

13 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa

L'offerta deve pervenire entro le ore 12:00:00 del giorno 23/01/2020.



Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nel Disciplinare telematico di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, né offerte alternative. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione.

La presentazione dell'offerta implica la presa visione e l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le previsioni contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e nel Progetto Esecutivo.

14 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nel Disciplinare telematico di gara. L'operatore economico dovrà predisporre e depositare:

Documentazione Amministrativa;

Offerta Tecnica

Offerta Temporale ed Economica

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa sarà costituita dalle dichiarazioni di seguito elencate redatte in lingua italiana, utilizzando il modello allegato B e allegato C DGUE.

14.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ALLEGATO B

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale della Ditta).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art. 45, c. 2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere

indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

14.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) – ALLEGATO C

Il DGUE è l'autodichiarazione resa dalle imprese partecipanti (o da altri operatori economici ausiliari), con cui esse attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalla procedura, meglio definite all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti nel presente documento.

Il DGUE dovrà essere redatto utilizzando il modello elettronico scaricabile dalla sezione “trasparenza-bandi-e-gare” del sito istituzionale di Croce Rossa Italiana (www.cri.it) e compilabile utilizzando la piattaforma raggiungibile al link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>.

Le informazioni richieste nella Parte II (Informazioni sull'operatore economico) dovranno essere indicate dal concorrente con riferimento a ciascun campo previsto nelle sezioni A, C e D.

In particolare, nella sezione A della Parte II, dovrà essere specificato, tra l'altro, se l'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI, Consorzi, Reti ecc.). In tal caso, ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE e allegarlo all'offerta in forma integrale. Con riferimento alla sezione C della Parte II, il concorrente dovrà indicare se intende avvalersi, nel rispetto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dei requisiti/capacità di altri soggetti ausiliari per soddisfare i criteri di partecipazione fissati nel presente documento. In tal caso, dovrà essere presentato per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A della parte II, dalla parte III, e dalle parti IV e VI ove pertinenti, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Nella Parte III, sezione A, il concorrente è chiamato a compilare i campi di pertinenza, indicando eventuali provvedimenti di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati di cui all'elenco formulato all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'operatore economico o un suo subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al co. 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ovvero in una delle situazioni di cui al co. 1, del medesimo articolo citato (limitatamente però alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tal fine, nel DGUE dovranno essere compilati i campi di pertinenza contrassegnati dalla dicitura “autodisciplina”. Le sezioni B, C della Parte III dovranno essere compilate in analogia alle indicazioni fornite per la sezione A. La Parte IV del DGUE riguarda l'idoneità, il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionali e subappalto eventualmente specificati nel presente

documento. Terminata la procedura di compilazione, il file DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico

Soggetti tenuti a compilare il DGUE:

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di partecipazione, o eseguire l'appalto, può presentare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che intende avvalersi delle capacità di uno o più soggetti ausiliari, secondo le previsioni dell'art. 89 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (compilare sezioni A e B della parte II, parte III, e parti IV e VI ove pertinenti).

Inoltre, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio ordinario o consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), costituito o costituendo, il DGUE deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici raggruppati e da tutte le imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

14.1.3 DICHIARAZIONE DEI REQUISITI -Impresa con sede in Stato Estero

In caso di impresa con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, sprovvista di attestato SOA, la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per le categorie e classifiche di cui al presente documento, indicandoli separatamente e specificando per ciascuno di essi i relativi dati (in particolare, per il requisito dei lavori di categoria, la dichiarazione dell'impresa priva di attestazione SOA deve comprendere un'elencazione dei lavori di categoria realizzati nei 60 (sessanta) mesi antecedenti la data invio dell'invito a partecipare alla presente procedura, con specificazione dei relativi importi, categorie, data inizio e fine lavori, soggetti aggiudicatori, eventuale quota realizzata in subappalto ed eventuale quota di partecipazione al Raggruppamento temporaneo).

14.1.4 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n. 120/2020, non è necessaria la presentazione di una cauzione provvisoria. E' tuttavia necessario produrre documentazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

14.1.6 DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80 D.LGS. 50/2016

Dichiarazione da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 attraverso la compilazione del modello Allegato B.



Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella suddetta dichiarazione devono essere indicate le generalità ed il ruolo dei seguenti soggetti:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società a responsabilità limitata: il rappresentante legale
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio dell'invito a partecipare alla presente procedura.

14.1.7 DOCUMENTO PASSOE

Documento di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere inserito nel PASSOE del concorrente anche l'impresa ausiliaria con sottoscrizione sia del concorrente che dell'impresa ausiliaria. Dovranno, inoltre, essere inserite nel PASSOE del concorrente le eventuali imprese consorziate esecutrici e le eventuali imprese cooptate con relativa sottoscrizione.

In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 7 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

14.1.8 PROCURA EVENTUALE

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare la scansione informatica della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, firmata dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

14.1.9 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E SOA

E' richiesto il possesso dell'attestazione di qualità ISO 9001 in corso di validità.

E' richiesto altresì il possesso di un'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con la natura dei lavori da assumere.

Si applicano gli articoli 76 e 77 del D.p.r. 207/2010, con la precisazione che, per “domanda” e/o “richiesta” di qualificazione si intende la stipula di un contratto di verifica triennale e/o di rinnovo che risulti trasmesso all'ANAC.



Si ricorda che il possesso dei requisiti deve essere mantenuto senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura di gara, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte fino alla data di stipula del contratto di appalto e anche successivamente, durante l'esecuzione dell'appalto.

Oltre a produrre l'attestazione di qualificazione SOA, l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 1): Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadro: Informazioni generali).

14.1.10 AVVALIMENTO

Ai fini dell'avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre:

- Dichiarazione ditta ausiliaria sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso CRI a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- Contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà essere redatto nel rispetto delle specifiche disposizioni prescritte al paragrafo 10, cui si rinvia.

Si sottolinea che l'avvalimento non è ammesso per:

- i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per le c.d. opere superspecialistiche previste all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori. Tale indicazione di divieto di avvalimento è applicabile per la presente procedura per le categoria OS32 e OG11.

14.1.11 DISPOSIZIONI GENERALI

Il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.lgs. 50/2016 (DGUE) e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (Vedi Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 16/2014).

Inoltre, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le dichiarazioni di cui sopra devono essere prodotte dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che



costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. Inoltre, qualora l'offerta sia presentata da concorrenti plurisoggettivi, costituiti o costituendi, dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

- per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), del D.lgs. 50/2016, già costituiti all'atto dell'offerta, mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria dalle altre imprese riunite, con scrittura privata autenticata, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 48, co. 12 e 13, del D.lgs. 50/2016, contenente in particolare le quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, nonché l'impegno della mandataria a effettuare i versamenti alle mandanti per la quota delle prestazioni eseguita nel pieno rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
- per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016, costituendi all'atto dell'offerta, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un'impresa del raggruppamento o consorzio, specificamente individuata, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 48, co. 8, 12 e 13, del D.lgs. 50/2016 (l'impegno a conferire mandato andrà specificato nella Domanda di Partecipazione).
- per i Consorzi e i GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) e g) del D.lgs. 50/2016, già costituiti all'atto dell'offerta: Atto costitutivo contenente in particolare l'impegno della capofila a effettuare i versamenti alle mandanti per la quota delle prestazioni eseguita nel pieno rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- per le reti di imprese di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016, ai fini della presentazione della documentazione di gara, deve essere rispettata la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (iscritta cioè presso la camera di commercio con autonoma partita iva, c.d. RETE-Soggetto), la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune. In questo caso la partecipazione da parte della rete dotata di soggettività giuridica sarà ammessa solo se l'organo comune assuma il ruolo di mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla specifica gara, ma dovrà essere obbligatoriamente parte di queste. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
 - Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE-Contratto), la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Anche in questo caso, la partecipazione sarà ammessa solo se l'organo comune assuma il ruolo di mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune fra le imprese retiste aderenti al contratto di rete per la partecipazione alla specifica gara, ma dovrà essere obbligatoriamente parte di queste. I requisiti di ordine



generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 15 nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- o Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria (c.d. RETE-Contratto), la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che intenda partecipare alla gara. I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e dichiarati mediante DGUE da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. Dovrà essere prodotta, oltre al DGUE e agli altri documenti richiesti, copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione di ciascuna impresa retista. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

N.B. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare bandite da CRI deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata del medesimo contratto dovrà essere commisurata agli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell'appalto che si intende conseguire.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve comprendere:

- a) N.1 relazione di presentazione che illustri la proposta formulata dal concorrente per ciascun criterio di valutazione (max 40 cartelle complessive – cartelle formato A4, numero massimo di righe per cartella pari a 40, carattere Arial, dimensione minima 10 punti, interlinea singola, compresi schemi, foto o diagrammi).
- b) Elaborati grafici, in formato A3, che illustrino graficamente le proposte formulate dal concorrente per ciascun criterio di valutazione (max 4 elaborati grafici in formato A3 per ogni elemento e sub-elemento di valutazione).
- c) Schede tecniche dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari proposti, nonché certificazioni di conformità CE e certificazioni di qualità.



- d) un Computo Metrico di Miglioria (C.M.M) non estimativo (privo di indicazione relativa ai prezzi unitari e totali) della/e voce/i relativa/e alle lavorazioni, forniture, attività o opere relativo alle proposte tecnico migliorative formulate dal concorrente;
- e) un quadro comparativo di raffronto tra le voci eventualmente già presenti nel progetto a base di gara e quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnico migliorativa;

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara che incidano sulle autorizzazioni edilizie rilasciate.

Tutti i documenti contenuti nell'offerta tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante e da tecnico/i abilitato/i.

L'Operatore economico dovrà indicare espressamente le parti dell'Offerta tecnica contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la specificazione che la valutazione finale sulla segretezza e/o riservatezza è demandata alla Stazione Appaltante. L'Operatore economico concorrente, in ogni caso, non potrà considerare riservata e/o segretata l'intera Offerta tecnica ed i relativi documenti.

Nel conteggio delle cartelle di cui al punto a) non è ricompresa l'eventuale copertina. Le pagine successive a quelle indicate nei criteri sopra riportati non saranno oggetto di valutazione.

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione ad uno o più di uno degli elementi di valutazione sotto indicati:

- a) Eccessono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
- b) Esprimono o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla stazione appaltante;
- c) Prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) Siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni normative imperative o inderogabili;
- e) Esprimano o rappresentino all'interno dell'offerta tecnica un computo estimativo o comunque un'indicazione relativa ai prezzi unitari e/o totali delle migliorie offerte

L'offerta tecnica, inoltre, non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Associazione. L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto alla predetta offerta tecnica.

Qualora si verificasse una delle condizioni di cui sopra l'offerta tecnica non sarebbe ammissibile con conseguente esclusione del relativo offerente.

L'offerta deve essere redatta con le modalità di seguito indicate: ciascun criterio di offerta deve essere separato dagli altri e ben identificabile, con indicazione della relativa lettera di contrassegno e dell'oggetto (per esempio: “CRITERIO A - MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM”).

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della ditta offerente e da tecnico abilitato. Le offerte presentate, una volta accettate ed ammesse dalla Commissione di gara, in caso di aggiudicazione dovranno essere realizzate in maniera integrata al progetto posto a base di gara, e nel rispetto di tutte le norme e delle prescrizioni richieste dai vari Enti deputati al rilascio dei permessi, autorizzazioni e/o nulla osta, indipendentemente dalla documentazione consegnata ai fini della valutazione in sede di gara. L'aggiudicatario, pertanto, prima della consegna dei lavori, dovrà adeguare gli elaborati del progetto esecutivo a propria cura e spese integrando in esso le migliori proposte ivi incluso il computo metrico estimativo.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà eseguire in ogni sua parte il progetto a base di gara integrato con tutte quelle soluzioni tecniche-migliorative proposte e ritenute ammissibili dalla Commissione di Gara, le quali avranno carattere vincolante per il concorrente e dovranno essere realizzate nell'esecuzione dei lavori appaltati.

Le soluzioni tecnico-migliorative proposte dovranno riguardare tutti i criteri e non saranno considerati e valutati aspetti diversi non attinenti. Nel caso in cui per alcuni criteri non venga presentata una proposta migliorativa, non verrà eseguita alcuna valutazione e verrà attribuito punteggio pari a zero. Qualora l'offerta volta a soddisfare uno dei criteri migliorativi dovesse essere carente per la mancata o parziale presentazione delle informazioni e della documentazione richiesta con il presente bando, oppure la presentazione di documenti, dati ed informazioni difformi o carenti rispetto ai documenti a base di gara, o addirittura contraddittori fra loro, la Commissione Giudicatrice potrà ritenere nullo il criterio in questione ed assegnare valore pari a zero. In ogni caso, nell'eventualità di aggiudicazione dei lavori, il concorrente dovrà comunque realizzare a regola d'arte e a norma di legge tutti i miglioramenti offerti ed ammessi che abbiano ottenuto un qualsiasi punteggio diverso da zero.

Ai fini contrattuali avranno valore esclusivamente i documenti digitali forniti dalla Stazione Appaltante integrati con quelli relativi ai miglioramenti presentati ed ammessi in sede di gara. Tutti i documenti presentati relativamente a ciascun miglioramento offerto dovranno riportare informazioni e dati allineati fra loro, senza lasciare spazio ad interpretazioni in merito al miglioramento proposto o a parti di esso.

Relativamente alla documentazione da presentare si specifica fin ora che:

- per **“progetto”** si intende l'insieme di tutti gli elaborati che compongono l'offerta migliorativa di ogni singolo criterio;
- per **“relazione di calcolo”** si intende la dimostrazione analitica ed esplicativa dell'argomento trattato;
- per **“relazione tecnico descrittiva”** si intende un documento scritto e descrittivo del miglioramento proposto;
- per **“documentazione relativa ad applicazioni analoghe realizzate”** si intende una documentazione che illustri in modo descrittivo e fotografico interventi analoghi realizzati;
- per **“scheda tecnica”** si intende la copia della documentazione che definisca le caratteristiche prestazionali, i componenti dei materiali, la marca e il modello, le caratteristiche tecniche, grafici, garanzie, riproduzioni



fotografiche dei prodotti e tutto quello che si ritenga utile per meglio descrivere i materiali e le lavorazioni offerte;

- per **“certificati-attestatati”** si intende la copia della documentazione relativa a precise certificazioni sulle caratteristiche dei materiali rilasciati da istituti/laboratori autorizzati. Non sono posti limiti nel merito dei certificati da presentare;
- per **“elaborato grafico”** si intende un documento contenente grafici, schemi, disegni in genere, ecc.(nel rispetto delle specifiche richieste espresse per i singoli criteri) e ripiegato in formato A4;
- per **“Computo metrico di Miglioria (C.M.M)”** si intende il computo metrico non estimativo (cioè senza prezzi) contenente gli sviluppi aritmetici che determinano le quantità totali delle lavorazioni relative alle proposte tecnico-migliorative formulate dal concorrente; per la redazione di tali computi il concorrente potrà sia avvalersi delle voci già presenti nel progetto a base di gara, che formulare nuove voci: i C.M.V. potranno essere redatti, a scelta del concorrente, o con l'utilizzo delle voci già presenti nel progetto posto a base di gara, o con nuove voci predisposte a cura del concorrente oppure con una combinazione di entrambe.
- per **“Elenco Descrittivo Nuove Voci (E.D.N.V)”** si intende l'elenco descrittivo dei Nuovi Prezzi eventualmente formulati dal concorrente per valutare le proposte tecnico-migliorative, ma senza prezzi; questi ultimi saranno esposti dal concorrente esclusivamente nella “lista delle categorie di lavoro e fornitura previste per l'esecuzione dell'opera”, costituente l'offerta economica.

Per ciascuna nuova voce il concorrente dovrà indicare:

1. il codice, nella forma “NPxxx” a partire da NP001, con codifica unica per tutte le proposte tecnico-migliorative (senza cioè sovrapposizioni di codici fra una proposta e l'altra);
2. la descrizione sintetica;
3. la descrizione completa;
4. l'unità di misura.

Nella successiva tabella 2 vengono riportati i principali criteri di valutazione ai fini dell'offerta tecnico-migliorativa, con i singoli punteggi (pesi) massimi assegnabili per ciascun criterio di miglioramento tecnico.

TAB.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICO-MIGLIORATIVA (Parte tecnico-migliorativa)	
Descrizione dei criteri	Peso (punteggi massimi attribuibili)
CRITERIO A – Pregio tecnico finiture (aspetto qualitativo)	15
CRITERIO B – Miglioramento delle aree esterne (aspetto qualitativo)	15
CRITERIO C – Pregio tecnico impianti (aspetto qualitativo)	15
CRITERIO D – Miglioramento degli arredi e delle attrezzature (aspetto qualitativo)	15
CRITERIO E – Controllo BIM – AS-BUILT (aspetto qualitativo)	5
CRITERIO F – Cantierizzazione (aspetto qualitativo)	5

La valutazione da parte della commissione giudicatrice delle offerte tecnico-migliorative (compiuta in sedute riservate) verrà eseguita con riferimento al progetto esecutivo a base di gara, nonché in base alle esigenze, ai criteri generali e

motivazionali illustrati nel presente documento e con in particolare riferimento al miglioramento prestazionale di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto (CSA).

Le modalità di trattazione delle proposte tecnico-migliorative saranno quindi di seguito precisate nella descrizione dei singoli criteri.

14.2.1 CRITERIO A – PREGIO TECNICO FINITURE (15 punti)

Tale criterio mira a migliorare il sistema di vetrate e di infissi interni ed esterni, sia in termini qualitativi - in riferimento ai valori di trasmittanza e di abbattimento acustico di progetto - che in termini estetici e funzionali, nel rispetto delle prescrizioni della Sabap Marche. Non sono ammesse modifiche delle dimensioni degli infissi e delle vetrate.

14.2.2 CRITERIO B – MIGLIORAMENTO DELLE AREE ESTERNE (15 punti)

Tale criterio mira ad ottenere il miglioramento delle aree esterne del fabbricato e del suo inserimento nel contesto locale, ricadente nella perimetrazione “centrostorico”, mediante la valorizzazione degli accessi, delle aree verdi, la razionalizzazione e la vivibilità degli spazi e dei percorsi, nonché la durabilità e la manutenibilità degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni della Sabap Marche

14.2.3 CRITERIO C – PREGIO TECNICO IMPIANTI (15 punti)

Tale criterio mira a migliorare la quantità, la tipologia, la resistenza e la durabilità delle apparecchiature previste in progetto, nonché a ridurre le emissioni sonore delle apparecchiature e a diminuire i consumi energetici del fabbricato. Inoltre, il criterio mira a prevedere l’implementazione di sistemi di sicurezza, videosorveglianza, controllo e gestione degli impianti. Le apparecchiature e i macchinari proposti dovranno integrarsi perfettamente nei sistemi impiantistici previsti dal progetto esecutivo a base di gara, senza minimamente intaccarne, limitarne o diminuirne la funzionalità e le caratteristiche.

14.2.4 CRITERIO D – MIGLIORAMENTO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE (15 punti)

Tale criterio mira a migliorare la quantità, tipologia, durabilità ed estetica delle forniture previsti in progetto, con particolare riferimento allo spazio polifunzionale e all’ambiente ludoteca, nel rispetto della destinazione d’uso dell’edificio.

14.2.5 CRITERIO E – CONTROLLO BIM AS_BUILT (5 punti)

Tale miglioria mira ad ottenere la gestione dell’esecuzione dei lavori e la verifica as-built finali, secondo modelli parametrici tipo BIM, per una gestione controllata dei lavori e un modello completo per le successive fasi di manutenzione dell’immobile oggetto di gara.

14.2.6 CRITERIO F – CANTIERIZZAZIONE (5 punti)

Sarà valutato il programma di cantierizzazione che consenta di ottimizzare le risorse, ridurre le interferenze, permetta di minimizzare gli eventuali disagi alla popolazione e migliore efficienza esecutiva nella gestione del cantiere, con riferimento alla possibilità di sistemi di controllo in remoto e videosorveglianza continuativa.

La relazione del concorrente dovrà illustrare in maniera puntuale la migliore organizzazione del cantiere articolata secondo macrofasi di lavorazione, prevedendo un approfondimento sui seguenti temi:

- **Impatto acustico:** durante le fasi lavorative per la realizzazione dell'opera, si potranno verificare emissioni rumorose con picchi superiori ai valori limite stabilite dalle norme vigenti, dovute all'impiego di mezzi meccanici e alla lavorazione stessa. Al fine di limitare emissioni sonore si dovrà valutare la necessità di applicare delle misure di mitigazione al fine di consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative vigenti;
- **Impatto sul traffico, organizzazione interna di cantiere, viabilità e sicurezza:** durante le fasi di lavoro interferenti devono essere creati percorsi alternativi, per consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza dagli alloggi già edificati nel campus presenti in zona, separandole dall'area di cantiere;
- **Eventuale riutilizzo di materiali:** il materiale di risulta, derivato dalle demolizioni e rimozioni e di scavo dovrà essere il più possibile reimpiegato per la realizzazione dell'opera stessa e smaltiti previa dimostrazione dell'impossibilità del recupero o riutilizzo. Risulta comunque a cura dell'offerente definire quali saranno le modalità e quantità di riutilizzo dei materiali di scavo e per l'intervento in questione.
- **Emissioni polveri:** indicare quali saranno gli accorgimenti per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali da costruzione e dei mezzi.
- **Monitoraggio da remoto e documentazione fotografica:** tecnologia necessaria per il servizio time-lapse della costruzione attraverso la quale poter aver un diario di cantiere con aggiornamenti settimanali / mensili con consultazione da remoto da parte della Stazione Appaltante.

14.3 OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA

14.3.1 OFFERTA TEMPORALE (10 PUNTI)

Ai fini della valutazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Cronoprogramma firmato dall'impresa o da tutti i componenti di raggruppamenti dal quale si evinca con chiarezza di quanti giorni naturali e consecutivi si intenda anticipare la fine lavori, progettualmente stabilita in 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- I concorrenti non potranno offrire una diminuzione del termine di esecuzione delle prestazioni previste dal progetto superiore a 60 gg. Di conseguenza, il termine di esecuzione dei lavori non potrà risultare mai inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi.

L'inserimento di riferimenti riconducibili all'offerta economica e temporale in altri documenti è causa di esclusione.

Nel caso in cui il concorrente, in fase di appalto, non rispettasse i termini dallo stesso esposti, la penale per ritardo verrà applicata a partire dai termini proposti dal concorrente.

14.3.2 OFFERTA ECONOMICA (20 PUNTI)

Ai fini della valutazione dovrà essere depositata con le modalità riportate nel disciplinare telematico:

1) indicazione, in cifre, del ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base d'asta. Il ribasso, espresso in percentuale, deve limitarsi ai centesimi e non si terrà conto di eventuali cifre millesimali. Indicazione, in cifre, degli oneri della sicurezza aziendali e l'indicazione, in cifre, dei costi della manodopera.

Qualora il concorrente partecipi in associazione temporanea di imprese o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituita, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le forme di cui sopra, dai Legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati.

2) Computo metrico estimativo d'offerta, contenente tutte le voci

L'inserimento di riferimenti riconducibili all'offerta economica o temporale in altri documenti è causa di esclusione.

15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come dettagliato nella tabella di seguito.

OFFERTA TECNICA - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA					
CRITERIO	Descrizione Criterio	Sub Criterio	DescrizioneSub-criterio	Punteggi Sub-Criteri	Punteggio Criterio
PREGIO TECNICO FINITURE					
A	Tale criterio mira a migliorare il sistema di vetrate e di infissi interni ed esterni, sia in termini qualitativi - in riferimento ai valori di trasmittanza e di abbattimento acustico di progetto - che in termini estetici e funzionali, nel rispetto delle prescrizioni della Sabap Marche. Non sono ammesse modifiche delle dimensioni degli infissi e delle vetrate	SUB CRITERIO A.1	Dichiarazione del valore di trasmittanza termica del blocco infisso+vetro, per le tipologie di infissi A1,A2,B1,B2,C1,C2,C3, previsti dall'abaco serramenti (elaborato arch 14). Verrà attribuito il maggior punteggio al concorrente che avrà dichiarato il maggior valore di riduzione della trasmittanza, sommando i valori di riduzione dichiarati per ogni tipologia di infisso. Si procederà all'attribuzione dei punteggi ai concorrenti in maniera proporzionale a tale valore. In caso di dichiarazione dei valori di trasmittanza del blocco infisso+vetro in maniera disaggregata o condizionata verrà attribuito punteggio zero all'intero subcriterio A.1	10	15
		SUB CRITERIO A.2	Dichiarazione del valore di abbattimento acustico del blocco infisso+vetro, per le tipologie di infissi A1,A2,B1,B2,C1,C2,C3, previsti dall'abaco serramenti (elaborato arch 14). Verrà attribuito il maggior punteggio al concorrente che avrà dichiarato il maggior valore di abbattimento acustico, sommando i valori di riduzione dichiarati per ogni tipologia di infisso. Si procederà all'attribuzione dei punteggi ai concorrenti in maniera proporzionale a tale valore. In caso di dichiarazione dei valori di abbattimento acustico del blocco infisso+vetro in maniera disaggregata o condizionata verrà attribuito punteggio zero all'intero subcriterio A.2	5	

MIGLIORAMENTO DELLE AREE ESTERNE				Punteggio Criterio	
B	Tale criterio mira ad ottenere il miglioramento delle aree esterne del fabbricato e del suo inserimento nel contesto locale, ricadente nella perimetrazione “centrostorico”, mediante la valorizzazione degli accessi, delle aree verdi, la razionalizzazione e la vivibilità degli spazi e dei percorsi, nonché la durabilità e la manutenibilità degli stessi, nel rispetto delle prescrizioni della Sabap Marche	SUB CRITERIO B.1	Miglioramento qualitativo delle pavimentazioni esterne, sia in termini di pregio estetico e di vivibilità degli spazi, che di durabilità, manutenibilità, sicurezza e resistenza delle componenti, rispettando le prescrizioni della Sabap Marche, con particolare attenzione al contesto, ricadente nella perimetrazione “centro storico”	10	15
		SUB CRITERIO B.2	Miglioramento qualitativo delle aree verdi, con particolare attenzione all’inserimento di piante autoctone e/o elementi verdi di arredo urbano, atti a valorizzare le aree esterne in rapporto alla funzione dell’edificio e all’apertura dello stesso verso la comunità	5	

MIGLIORAMENTO PREGIO TECNICO IMPIANTI				Punteggio Criterio	
C	Tale criterio mira a migliorare la quantità, la tipologia, la resistenza e la durabilità delle apparecchiature previste in progetto, nonché a ridurre le emissioni sonore delle apparecchiature e a diminuire i consumi energetici del fabbricato. Inoltre, il criterio mira a prevedere l’implementazione di sistemi di sicurezza, videosorveglianza, controllo e gestione degli impianti. Le apparecchiature e i macchinari proposti dovranno integrarsi perfettamente nei sistemi impiantistici previsti dal progetto esecutivo a base di gara, senza minimamente intaccarne, limitarne o diminuirne la funzionalità e le caratteristiche	SUB CRITERIO C.1	Migliorare la quantità, la tipologia, la resistenza e la durabilità delle apparecchiature previste in progetto, nonché ridurre le emissioni sonore delle apparecchiature e diminuire i consumi energetici del fabbricato	10	15
		SUB CRITERIO C.2	Implementazione di sistemi di sicurezza, videosorveglianza, controllo e gestione degli impianti. Le apparecchiature e i macchinari proposti dovranno integrarsi perfettamente nei sistemi impiantistici previsti dal progetto esecutivo a base di gara, senza minimamente intaccarne, limitarne o diminuirne la funzionalità e le caratteristiche	5	

MIGLIORAMENTO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE		Punteggio Criterio
D	Tale criterio mira a migliorare la quantità, tipologia, durabilità ed estetica delle forniture previsti in progetto, con particolare riferimento allo spazio polifunzionale e all’ambiente ludoteca, nel rispetto della destinazione d’uso dell’edificio.	15
CONTROLLO BIM AS BUILT		Punteggio Criterio
E	Tale miglioria mira ad ottenere la gestione dell’esecuzione dei lavori e la verifica as-built finali, secondo modelli parametrici tipo BIM, per una gestione controllata dei lavori e un modello completo per le successive fasi di manutenzione dell’immobile oggetto di gara.	5
CANTIERIZZAZIONE		Punteggio Criterio
F	Sarà valutato il programma di cantierizzazione che consenta di ottimizzare le risorse, ridurre le interferenze, permetta di minimizzare gli eventuali disagi alla popolazione e migliore efficienza esecutiva nella gestione del cantiere, con riferimento alla possibilità di sistemi di controllo in remoto e videosorveglianza continuativa. La relazione del concorrente dovrà contenere gli elementi specificati al precedente punto 14.2.6.	5

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA		70
--	--	-----------

OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
OFFERTA TEMPO	Tempo di esecuzione offerto in diminuzione	10
OFFERTA ECONOMICA	Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	20
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		30
TOTALE COMPLESSIVO		100

15.1 PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è calcolato secondo il metodo aggregativo compensatore, basato sulla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente ed individualmente da ciascun commissario per ciascun subcriterio, ponderati per il peso relativo. I coefficienti attribuiti in maniera discrezionale dai singoli commissari potranno prevedere una sola cifra decimale e contempleranno una scala da 0 (nullo) a 1 (eccellente). I coefficienti definitivi (c_i) relativi ad ogni subcriterio si ottengono come media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario per ogni elemento di valutazione e rapportando all'unità la proposta dell' offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore (riparametrazione di primo livello); i rimanenti coefficienti vanno rapportati a quest'ultimo, in maniera proporzionale. Per l'attribuzione dei punteggi si utilizzerà la seguente formula:

$$PT_i = \sum_i P_{i,MAX} * c_i$$

dove:

- **PT_i** = Punteggio Tecnico attribuito al concorrente i-imo per ogni singolo elemento di valutazione.
- **P_{i,MAX}** = Punteggio massimo per l'elemento di valutazione i-imo, secondo la tabella sopra riportata;
- **c_i** = coefficiente, compreso tra 0 e 1, per l'elemento di valutazione i-imo basato sulla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente ed individualmente da ciascun commissario per ciascun criterio e subcriterio.

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione di secondo livello, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta tecnica a quell' offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera offerta tecnica.

La **predetta riparametrazione** è effettuata dopo l'individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse e non influisce sulla/e medesima/e soglia/e.

15.2 PUNTEGGIO OFFERTA TEMPORALE

Il punteggio relativo all'offerta temporale sarà calcolato secondo la seguente formula

$$PC_i = PC_{MAX} * \left\{ \frac{T_{MAX} - T_i}{T_{MAX} - T_{min}} \right\}$$

dove:

- **PC_i** = Punteggio Temporale attribuito al concorrente i-imo;
- **PC_{max}** = Punteggio massimo stabilito in punti 10;
- **T_{max}** = tempo massimo stabilito dalla CRI in giorni 240;
- **T_{min}** = tempo minimo stabilito in giorni 180;
- **T_i** = tempo offerto (espresso in giorni) dal concorrente i-imo

Si precisa che non saranno prese in considerazione, e pertanto **verranno escluse** le offerte che prevedono un tempo di esecuzione **maggiore rispetto al termine fissato dalla CRI in 240** (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi; si precisa che tale computo dovrà tener conto della incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Inoltre, si precisa che ogni offerta temporale inferiore al minimo previsto da CRI, ovvero 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, sarà ricondotta al minimo ai fini dell'attribuzione del punteggio, mentre il termine offerto dal concorrente verrà assunto come termine di esecuzione contrattuale.

15.3 PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica è determinato attraverso l'applicazione della seguente formula non lineare alla migliore offerta interdependente.

$$PE_i = PE_{MAX} * \left\{ \frac{BA - P_i}{BA - P_{min}} \right\}^\alpha$$

dove:

- **PE_i** = Punteggio Economico attribuito al concorrente i-imo;
- **BA** = Valore a Base d'Asta (comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- **P_i** = Valore offerto dal concorrente i-imo;
- **P_{min}** = Valore più basso tra quelli offerti;
- **PE_{max}** = Punteggio massimo stabilito in punti 20;
- **α** = coefficiente di smorzamento pari a 0,2;

dove per “Valore” si intende l'offerta economica complessiva degli operatori economici, comprensiva dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

15.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica, alla riduzione temporale e all'Offerta Economica



L'apertura e verifica della “Documentazione Amministrativa” , dell’ “Offerta Tecnica” dell’ “Offerta Temporale e dell’Offerta Economica”, pervenute nei tempi e nelle modalità indicate nel presente Disciplinare, saranno effettuate in sedute pubbliche telematiche, in date che saranno notificate per tempo dal RUP agli operatori economici .

Si procederà nella prima seduta pubblica telematica all’apertura della documentazione AMMINISTRATIVA presentata dai concorrenti, attivando eventualmente, ove necessario, i poteri di soccorso istruttorio previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016.

Completata la fase di valutazione della documentazione AMMINISTRATIVA presentata dai concorrenti, si procederà, in seduta pubblica telematica, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi. La valutazione del contenuto dei plichi telematici contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi avverrà in una o più sedute riservate. Successivamente verrà convocata una seduta pubblica durante la quale sarà data preliminarmente lettura dei punteggi ottenuti dai singoli concorrenti ammessi e si procederà all’apertura dei plichi telematici contenenti le OFFERTE TEMPORALI ed ECONOMICA, dando lettura delle offerte presentate e dei punteggi attribuiti. Nella stessa seduta pubblica la commissione di gara provvederà a comunicare la graduatoria provvisoria.

All’esito di tali operazioni, qualora l’offerta presentata dal concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio non risulti sospetta di anomalia, la commissione di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore di quest’ultimo.

Alle sedute pubbliche telematiche possono partecipare il rappresentante legale del Proponente o suo delegato, munito di apposita delega.

Per la formazione della graduatoria, saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. ad un PE 5,247 verrà attribuito un punteggio pari a 5,24).

Nei casi previsti dall’art. 97 comma 1 e 3 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà alla verifica di offerte sospette di anomalia prima della formazione della graduatoria provvisoria; in tal caso, il RUP richiederà al concorrente le spiegazioni previste dal suddetto art. 97 (commi 5 e 6) e provvederà alla analisi approfondita, con l’eventuale supporto della commissione di gara. Qualora fosse accertata l’ anomalia, il RUP disporrà l’esclusione del partecipante.

In caso di parità del punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio maggiore relativamente all’Offerta Tecnica. In caso di ulteriore parità del punteggio complessivo sia in relazione all’Offerta Economica e Temporale, sia in relazione all’Offerta Tecnica, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.

16 AGGIUDICAZIONE

A seguito della valutazione delle offerte Economiche, si sarà proposta l’aggiudicazione al Proponente che risulti primo nella graduatoria.

Al fine di rendere definitiva l’aggiudicazione e procedere al successivo contratto, si procederà alla verifica dei requisiti e di tutto quanto autocertificato nella documentazione amministrativa. La stipula del Contratto implicherà anche



l'accettazione di quanto previsto nel Codice Etico di Croce Rossa, consultabile all'indirizzo <https://www.cri.it/codice-etico-croce-rossa>

Si ricorda che l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

17 CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità ivi previste. Laddove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 103 c. 10 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 del D.lgs 59/2016.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con importo della somma da assicurare pari all'importo del contratto. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La polizza di cui sopra dovrà prevedere un periodo di estensione della garanzia della durata di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, che tenga indenne la stazione appaltante per i danni derivanti da difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto. L'estensione in particolare prevedrà le seguenti coperture assicurative:

- danni ad opere ed impianti preesistenti;
- costi di demolizione e sgombero;
- manutenzione estesa;
- danni causati da vizi dei materiali, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- responsabilità civile incrociata;

- danni da interruzione o sospensione di attività di terzi con sottolimito non inferiore a euro 1.000.000.

18 ACCESSO AGLI ATTI

È possibile richiedere l'accesso agli atti nel rispetto di quanto indicato nell'art. 53 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario sarà tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nell'art. 3 della L.136/2010, come modificato dalla L.217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, nell'art. 6 della stessa L.136/2010 in tema di sanzioni, nell'art. 6 del suddetto D.L.187/2010 convertito con L.217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti saranno gestiti con o senza l'ausilio di strumenti informatici, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. In relazione ai presenti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è l'ing. Marco Guglielmo Fioretti.

21 DISPOSIZIONI FINALI

Avverso il presente disciplinare e tutti gli allegati documenti di gara è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della procedura.

È esclusa la competenza arbitrale; per la risoluzione di eventuali controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

La documentazione presentata durante le fasi della procedura non sarà restituita.

Allegati :

Allegato A – Disciplinare telematico e Timing di Gara;

Allegato B – Modello di domanda di ammissione e dichiarazioni integrative al DGUE;

Allegato C – DGUE;

Allegato D - Progetto esecutivo, Manuale di comunicazione istituzionale CRI e documentazione tecnica di gara;

Il presente atto è conforme all'originale firmato digitalmente e depositato presso l'Ufficio “Unità di progetto Sisma Centro Italia” – Croce Rossa Italiana – Via B. Ramazzini 31 – Roma.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Marco Guglielmo Fioretti